

**CONVENZIONE PER LE ATTIVITÀ DI FORMAZIONE DEL MEDICO CHIRURGO AI SENSI DEL
DECRETO MIUR DEL 9 MAGGIO 2018 N. 58 E DEL DECRETO LEGGE 17 MARZO 2020, N. 18**

TRA

L'Università degli Studi LUM "Giuseppe Degennaro", con sede in Casamassima, SS100 Km18, partita IVA, rappresentata dal Presidente del CdA Prof. Emanuele Degennaro e domiciliato per la carica presso la sede dell'Università degli Studi LUM "Giuseppe Degennaro" di Casamassima, di seguito "Università"

E

L'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Trapani, con sede in Via Serraino Vulpitta, 6 - 91100 Trapani, codice fiscale 80002810812, in persona del Presidente pro tempore, dott. Filippo Mangiapane, nato a Erice, il 28/05/1976, C.F. MNGFPP76E28D423N, nominato nella seduta di Consiglio 28.10.2024 domiciliato per la carica presso la sede dell'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Trapani di seguito "Ordine".

PREMESSO

- che, ai sensi dell'art. 27 del D.P.R. n. 382/80, è consentito alle Università di stipulare convenzioni con enti pubblici e privati al fine di avvalersi di attrezzature e servizi logistici extrauniversitari per lo sviluppo di attività didattiche integrative di quelle universitarie, finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale dei discenti;
- che in ragione della nuova disciplina introdotta dal Decreto MIUR n. 58 del 9 maggio 2018, si rende necessario stipulare una convenzione per gli studenti che svolgono tirocinio pratico valutativo all'interno del Corso di Studi;
- che, ai sensi dell'articolo 102, comma 1, del Decreto 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19) "Il conseguimento della laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia - Classe LM/41 abilita all'esercizio della professione di medico-chirurgo, previa acquisizione del giudizio di idoneità di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 maggio 2018, n. 58";
- che il DM 58/2018 prevede che il tirocinio sia espletato durante il corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia, in particolare non prima del quinto anno di corso e purché siano stati sostenuti positivamente tutti gli esami fondamentali relativi ai primi quattro anni di corso;
- che il tirocinio è volto ad accertare le capacità dello studente relative al "saper fare e al saper essere medico" che consiste nell'applicare le conoscenze biomediche e cliniche alla pratica medica, nel risolvere questioni di deontologia professionale e di etica medica, nel dimostrare attitudine a risolvere problemi clinici afferenti alle aree della medicina e della chirurgia e delle relative specialità, della diagnostica di laboratorio e strumentale e della sanità pubblica;
- che il tirocinio si articola nei seguenti periodi anche non consecutivi: un mese in Area Chirurgica; un mese in Area Medica; un mese, da svolgersi non prima del sesto anno di corso, nello specifico ambito della Medicina Generale;
- che il mese nell'ambito della Medicina Generale deve svolgersi presso l'ambulatorio di un Medico di Medicina Generale avente i requisiti previsti dall'art. 27, comma 3 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n.

- 368, sulla base di convenzioni stipulate tra l'Università e l'Ordine professionale provinciale dei Medici e Chirurghi competente per territorio;
- che il medico di Medicina Generale compila il libretto "Valutazione del tirocinio dell'esame di Stato per l'abilitazione alla professione di Medico chirurgo" relativamente alla parte "Libretto di valutazione del tirocinante Tirocinio pratico-valutativo - MEDICO DI MEDICINA GENERALE" predisposto indicando la frequenza del tirocinante e le attività svolte, formulando la valutazione dei risultati relativi alle competenze dimostrate, ed esprimendo il giudizio di idoneità;
 - che in ragione della nuova disciplina introdotta dal Decreto MIUR n. 58 del 9 maggio 2018, si rende necessario stipulare una convenzione per gli studenti che svolgono tirocinio pratico valutativo all'interno del Corso di Studi;
 - che la LUM "Giuseppe Degennaro" di Casamassima (Ba) ha attivato il tirocinio pratico-valutativo *pre lauream* in aderenza ai termini dettati dall'ordinanza ministeriale n. 90 del 10/02/2020, integrata dalla circolare n. 3821 del 12/02/2020, alle successive disposizioni ed al Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 nonché alle eventuali modifiche ed integrazioni dello stesso in sede di conversione in legge;
 - che i requisiti dettati, dall'art. 27, comma 3, del d.lgs. n. 368 del 17 agosto 1999, per il Medico di Medicina Generale sono il convenzionamento con il servizio sanitario nazionale con un'anzianità di almeno dieci anni di attività convenzionale, nonché la titolarità di un numero di assistiti nella misura almeno pari alla metà del massimale vigente e operare in uno studio professionale accreditato;
 - che è interesse primario degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, nello svolgimento del ruolo istituzionale di controllo della Professione a garanzia della salute dei cittadini, creare e mantenere nel tempo una forte valenza professionale in grado di garantire al cittadino ed alla società competenze cliniche, etiche e deontologiche nell'esercizio quotidiano dell'attività medica;
 - che presso la LUM "Giuseppe Degennaro" di Casamassima è attivo il Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia;
 - che le Parti intendono stipulare una convenzione della durata di anni sei per l'attivazione del tirocinio pratico-valutativo del citato Corso di studio ai sensi del decreto MIUR 9 maggio 2018 n. 58.

Tutto ciò premesso,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art. 2 - Oggetto

La LUM "Giuseppe Degennaro" di Casamassima e l'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Trapani con la presente convenzione si propongono di collaborare per lo svolgimento del Tirocinio Pratico Valutativo (acronimo TPV) ai fini dell'acquisizione del giudizio di idoneità che, in conformità alla vigente normativa di riferimento applicabile, abilita all'esercizio della professione di medico-chirurgo, presso gli studi dei Medici di Medicina Generale, secondo quanto previsto dal Decreto Ministeriale n. 58 del 9 maggio 2018 e dal Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18.

L'Università potrà stipulare analoghe convenzioni con altri Ordini Provinciali competenti per territorio, oltre a quella già stipulata con l'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Trapani che parteciperà anche all'organizzazione e alla valutazione del TPV.

Art. 3 – Frequenza presso il Medici di Medicina Generale

L'attività di cui all'art. 2 consiste in un periodo di frequenza presso lo studio del Medico di Medicina Generale, della durata di un mese (min 100 ore di presenza). Il Medico di Medicina Generale rilascia formale attestazione della frequenza e delle attività svolte, unitamente alla valutazione dei risultati relativi alle competenze dimostrate ed esprimendo, in caso positivo, un giudizio di idoneità.



Art. 4 – Referenti per tirocinio valutativo

Sono referenti per il tirocinio valutativo che si terrà presso i Medici di Medicina Generale iscritti all'Ordine dei Medici Chirurghi della provincia di Trapani:

- il Coordinatore del Corso di Studi in Medicina e Chirurgia o un suo delegato;
- il Presidente dell'Ordine dei Medici o un suo delegato.

I Referenti dovranno garantire lo svolgimento delle seguenti attività:

- il monitoraggio periodico dell'attività di tirocinio svolta presso i Medici di Medicina Generale per valutare la disponibilità e la performance complessiva dei medici e dei tirocinanti, in base ai dati raccolti;
- l'acquisizione dei nominativi dei Medici di Medicina Generale comunicati periodicamente dall'Ordine, che si renderanno disponibili per espletare il tirocinio;
- l'osservanza delle disposizioni in materia di attribuzione dei crediti formativi (ECM) Medici di Medicina Generale tutor.

Art. 5 – Elenco dei Medici di Medicina Generale

Ai fini dell'individuazione delle sedi di tirocinio "Ambulatori di Medicina Generale", l'Ordine predisporrà un elenco di Medici di Medicina Generale in possesso dei requisiti previsti dal comma 3 dell'art. 27 del D.Lgs. 17 agosto 1999 n. 368, ovvero il convenzionamento con il servizio sanitario nazionale con un'anzianità di almeno dieci anni di attività convenzionale oppure, in caso di necessità, cinque anni con il servizio sanitario nazionale, e la titolarità di un numero di assistiti nella misura almeno pari alla metà del massimale vigente e operare in uno studio professionale accreditato, accessibile su richiesta dal referente del Corso.

La stesura dell'elenco avverrà a seguito di specifica manifestazione di interesse che sarà rivolta e resa nota a tutti i Medici di Medicina Generale iscritti all'Ordine. La stessa dovrà prevedere la possibilità di manifestare l'interesse da parte di ciascun Medico di Medicina Generale iscritto all'Ordine attraverso apposita domanda e, pertanto, dovrà esserne data costantemente pubblicità.

Nella domanda, inoltrata dai medici in possesso dei requisiti di accreditamento previsti dalla normativa vigente, dovranno essere dichiarate:

- l'assenza di procedimenti disciplinari sanzionati con provvedimento definitivo di sospensione dall'esercizio della professione nei dodici mesi precedenti la domanda di iscrizione all'elenco;
- la disponibilità di un sistema informatico efficace ed aggiornato, uso routinario della cartella informatizzata e collegamento ad internet, personale di segreteria;
- l'impegno ad attenersi alle modalità di valutazione del tirocinio pratico valutativo, previste dal libretto-diario;
- la disponibilità a svolgere, per almeno sei mesi ad anno solare, l'attività tutoriale-valutativa.

Ai Medici di Medicina Generale tutori-valutatori saranno fornite indicazioni sulla compilazione del libretto "Valutazione del tirocinio pratico valutativo" in tutte le sue parti.

Sarà cura dell'Ordine comunicare tempestivamente ogni variazione dell'elenco a seguito di nuovi inserimenti o cancellazione di Medici di Medicina Generale.

Le predette comunicazioni dovranno essere inviate agli indirizzi e-mail:

Art. 6 – Nomina tutore-valutatore

Il rapporto Medico di Medicina Generale e tirocinante è di uno a uno.

La nomina di tutore-valutatore al Medico di Medicina Generale, scelto tra quelli inseriti nell'elenco di cui all'art. 5, sarà conferita dall'Università con apposita comunicazione scritta allo stesso Medico e da egli firmata per accettazione.



Tale comunicazione conterrà inoltre i seguenti elementi:

- nominativo del tirocinante;
- durata, obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con indicazione del tempo di presenza;
- espressa previsione della gratuità dell'attività svolta dal Medico, salvo diversa previsione normativa;
- impegno alla redazione giornaliera del libretto di valutazione del tirocinante Tirocinio pratico-valutativo – "MEDICO DI MEDICINA GENERALE" richiamato in premessa entro e non oltre i termini prestabiliti;
- impegno a redigere alla fine del tirocinio una relazione di valutazione del profitto;
- impegno a garantire al tirocinante le condizioni di sicurezza ed igiene previste dalla vigente normativa sollevando l'Università da qualsiasi onere di verifica.

Art. 7 – Compiti del tirocinante

Il tirocinio pratico valutativo non costituisce rapporto di lavoro. Il tirocinante è tenuto a:

- svolgere le attività previste dagli obiettivi formativi del tirocinio, osservando gli orari concordati, rispettando l'ambiente di lavoro e le esigenze dell'attività istituzionale;
- rispettare le norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- attenersi alle vigenti norme di tutela della privacy garantendo l'assoluta riservatezza per quanto attiene dati, informazioni e conoscenze acquisite durante lo svolgimento del tirocinio.

Qualora si verificassero da parte del tirocinante comportamenti lesivi di diritti o interessi del soggetto ospitante, questi ne darà immediata comunicazione al tirocinante, al Rettore ed ai Referenti di cui all'art. 4.

Art. 8 – Copertura assicurativa

L'Università provvede alla copertura assicurativa prevista dalla vigente normativa contro gli infortuni e per la responsabilità civile per eventuali danni cagionati a terzi da parte dei tirocinanti che svolgeranno la propria attività presso il Medico di Medicina Generale.

Art. 9 – Durata, rinnovo e disdetta

La presente convenzione ha la durata di sei anni, a decorrere dalla data di sottoscrizione e, alla scadenza, si rinnoverà tacitamente per un periodo di pari durata salvo disdetta di una delle parti, con preavviso di sei mesi, a mezzo pec.

Ciascuna delle Parti può recedere dalla convenzione prima della sua scadenza mediante preavviso di sei mesi a mezzo pec.

Resta inteso che, anche in caso di recesso, verrà comunque garantita la conclusione dei tirocini già iniziati.

Art. 10 Codice etico e di comportamento

L'Ordine dichiara di aver preso visione del codice etico e di comportamento degli studenti della LUM "Giuseppe Degennaro", pubblicato sul sito web dell'Ateneo e di impegnarsi ad osservare e a far osservare ai propri iscritti gli obblighi di condotta in esso previsti, nonché di essere consapevole che la violazione degli obblighi in esso previsti, può costituire causa di risoluzione della convenzione.

Art. 11 – Trattamento dati personali

Le Parti dichiarano di essere titolari autonomi per i trattamenti dei dati personali rispettivamente effettuati in esecuzione della presente convenzione e di trattare tali dati esclusivamente per finalità connesse all'esecuzione della presente convenzione, nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali.

Le parti danno, altresì, atto che i dati di cui vengono a conoscenza nell'espletamento della presente convenzione, conformemente agli obblighi di riservatezza cui è ispirata l'attività in oggetto, saranno trattati in



conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003, come novellato dal D.Lgs. 101/2018 e dal Regolamento 2016/679/UE, con modalità manuali e/o automatizzate, secondo principi di liceità e correttezza ed in modo da tutelare la riservatezza e i diritti riconosciuti, nel rispetto di adeguate misure di sicurezza e di protezione anche dei dati particolari di cui all'art. 9 del Regolamento 2016/679/UE.

I tirocinanti potranno accedere solo ai dati personali, ivi compresi i dati particolari di cui all'art. 9 del Regolamento 2016/679/UE, necessari all'espletamento del tirocinio; per essi è stabilito l'obbligo di riservatezza sui processi produttivi del Medico di Medicina Generale e su ogni altra informazione di cui vengano a conoscenza a seguito dell'attività di tirocinio.

Art. 12 - Rinvio

Per quanto non previsto nella presente convenzione si rinvia alla normativa vigente in materia, a quella richiamata nelle premesse, oltre alle circolari ed alle linee guida emanate o che potranno essere emanate dalle preposte autorità comunitarie, nazionali e regionali.

Le parti convengono, comunque, l'adeguamento automatico delle premesse e delle clausole di cui alla presente convenzione a seguito di novità legislative, di ogni modifica e/o integrazione della vigente normativa in materia, di circolari e linee guida emanate o che potranno essere emanate dalle preposte autorità comunitarie, nazionali e regionali.

Le parti si riservano, in ogni caso, la possibilità di concordare la revisione delle disposizioni di cui alla presente convenzione oppure di esercitare il recesso nel caso non dovessero trovare una intesa sulle modifiche e integrazioni.

Art. 13 – Definizione delle controversie e foro competente

Le Parti concordano di definire amichevolmente ogni controversia che possa nascere dalla interpretazione ed esecuzione della presente Convenzione. Qualora non fosse possibile giungere ad una definizione conciliativa, le Parti convengono che, per ogni controversia inerente la presente Convenzione, è competente, in via esclusiva, il Foro di Bari.

Art. 14 – Registrazione e spese

La presente convenzione è stipulata in duplice esemplare ed è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 4 tariffa parte II del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 con oneri a carico della parte richiedente.

Gli oneri di bollo sono assolti dalle parti contraenti, ciascuna per il rispettivo esemplare.

Per l'Ordine provinciale dei Medici Chirurghi
e degli Odontoiatri della Provincia di Trapani

Il Presidente

Dott. Filippo Mangiapane

Per la LUM "Giuseppe Degennaro"

Presidente del CdA

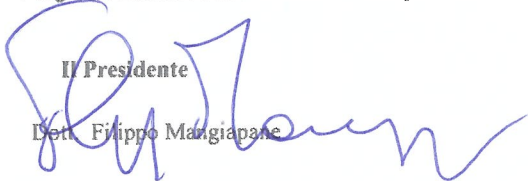
Prof. Emanuele Degennaro

Approvazione specifica - Si approvano specificamente ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341, 1342 codice civile le seguenti clausole: **Art. 9 – Durata, rinnovo, disdetta; Art. 12 – Rinvio; Art. 13 – Definizione delle controversie e foro competente.**

Per l'Ordine provinciale dei Medici Chirurghi
e degli Odontoiatri della Provincia di Trapani

Il Presidente

Dot. Filippo Mangiapane



Per la LUM "Giuseppe Degennaro"

Il Presidente del CdA

Prof. Emanuele Degennaro

